



STATUTO

Art. 1

FINALITA'

La "Ginnastica Amatori Reggio Emilia Associazione Sportiva Dilettantistica" di seguito denominata "Ginnastica Amatori", è un'associazione sportiva non riconosciuta, costituita il 31 marzo 1970, con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale.

La finalità della Ginnastica Amatori è quella di promuovere l'educazione fisica e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci.

L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e al suo interno non potranno essere distribuiti avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

L'Associazione si occuperà di:

- a) attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva;
- b) promozione, formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- c) organizzazione di corsi, di manifestazioni agonistiche e non, attività ricreative di svago e tempo libero;
- d) favorire l'attività sportiva in genere tra gli associati.

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei, potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro; potrà inoltre costituire delle sezioni territoriali, nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La Ginnastica Amatori non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà aderire a federazioni, enti di promozione sportiva ed associazioni per meglio raggiungere gli scopi istituzionali sanciti dal presente Statuto.

La Ginnastica Amatori è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia, di seguito denominata FGI, della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamento e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria e di carattere economico richiesti, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi.

La Ginnastica Amatori si impegna a:

- a) conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CIO, dal CONI, dalla FGI ed a quelle di altre federazioni, enti ed associazioni alle quali si affilierà;
- b) accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dei comitati, delle federazioni, enti e associazioni stesse dovessero adottare a suo carico;
- c) rispettare le decisioni che le autorità preposte dai comitati, federazioni, enti ed associazioni dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dei comitati, federazioni, enti ed associazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, disciplinate da un proprio regolamento interno.

La Ginnastica Amatori ha sede legale in Reggio Emilia.

I colori sociali sono il verde, il bianco ed il rosso.

L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un ginnasta a testa in giù in posizione di ruota su fondo verde e rosso nel quale compare la scritta GARE acronimo di Ginnastica Amatori Reggio Emilia.

Art. 2

SOCI

L'Associazione è composta da Soci, il cui numero è illimitato, e possono essere: atleti, effettivi, fondatori e benemeriti.

L'ammissione alla Ginnastica Amatori da parte dell'aspirante Socio è subordinata all'accoglienza della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti Soci sono i seguenti:

- 1) possono acquisire la qualità di Socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile;
- 2) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria;
- 3) non sono ammessi, a nessun titolo, Soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità;
- 4) l'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio-atleta è di tre anni;
- 5) in caso di Soci-atleti minorenni, la relativa domanda di associazione dovrà essere firmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Socio che per qualsiasi motivo si renda indegno di appartenere alla Ginnastica Amatori ne sarà espulso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Socio-atleta deve essere in possesso della tessera associativa e svolgere attività a titolo gratuito in favore della Ginnastica Amatori.

Ha diritto a frequentare i locali dell'Associazione nelle ore in cui saranno aperti, rispettando il Regolamento e le convenzioni che di anno in anno verranno rese note. La tessera federale vincola l'atleta della Ginnastica Amatori secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla FGI e, per le altre discipline sportive, dalle rispettive federazioni, enti di promozione sportiva ed associazioni di riferimento. La Ginnastica Amatori si obbliga, anche per i propri tesserati, ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della FGI nonché

ogni altra disposizione da parte di federazioni, enti di promozione sportiva ed associazioni ai quali deciderà di affidarsi, impegnandosi in particolare a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, accettando incondizionatamente le norme sportive antidoping emanate dal CONI.

I Soci-effettivi sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo circa l'ammissione dei Soci-effettivi sono insindacabili.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione da due Soci.

I Soci-effettivi hanno diritto a:

- 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- 3) accedere alle cariche associative.

Sono Soci-fondatori coloro i quali hanno costituito la Ginnastica Amatori.

Sono Soci-benemeriti i Soci che si sono distinti per risultati sportivi a livello nazionale o che hanno offerto sostegno alla Ginnastica Amatori tramite attività di volontariato finalizzata al progresso e allo sviluppo dell'Associazione. I Soci-benemeriti vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, dovranno inoltre mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e versare la quota associativa entro il 30 gennaio di ogni anno. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie o decesso;
- morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua, protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza. I Soci cessati per morosità possono essere riammessi previo benestare del Consiglio Direttivo e versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione: avverso tale provvedimento il Socio interessato potrà presentare ricorso scritto, sul quale si pronuncerà l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria. In ogni caso prima della pronuncia del provvedimento di esclusione, i relativi addebiti devono essere contestati per iscritto al Socio escludendo. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.

Art. 3

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione;
- d) da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo di gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali avanzi della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 3.1

QUOTE SOCIALI

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo: la quota sociale deve essere versata entro il 30 gennaio o all'atto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 60 gg. comporterà la cancellazione del Socio inadempiente che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

I componenti degli organi sociali restano in carica per quattro anni. Le elezioni avranno luogo entro il mese di gennaio. Le funzioni dei componenti degli organi sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

Art. 5 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo e su richiesta di un decimo dei Soci.

L'Assemblea in seduta straordinaria oltre che dal Presidente - *motu proprio* - e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, può essere convocata su richiesta di un decimo dei Soci aventi diritto a voto, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5.1 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Art. 5.2 DELEGHE

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura. Nessun Socio può avere più di due voti compreso il proprio.

Art. 5.3 CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto ai Soci o per affissione in sede societaria, oppure via e-mail, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci.

Trascorse ventiquattr'ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

La deliberazione riguardante lo scioglimento della Ginnastica Amatori e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, da altro Socio o da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da Segretario nell'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 5.4 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria:

- discute ed approva la relazione - morale - tecnica - economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;
- elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari iscrizione alla Ginnastica Amatori, risulta eletto il più anziano di età;
- approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;
- decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci in sede straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie;
- decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera in ordine all'integrazione degli organi elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

Art. 6
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, deve essere tesserato per la FGI e per ciascuna delle altre federazioni, enti ed associazioni cui la Ginnastica Amatori vorrà affiliarsi; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Art. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. E composto dal Presidente e da tre Consiglieri, eletti dai Soci. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione, delle federazioni, enti e associazioni di riferimento, sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell'Associazione.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del Consiglio Direttivo si procede ad integrazione chiamando a farne parte il primo dei non eletti in ordine di graduatoria. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati presso le federazioni, gli enti o le associazioni di riferimento in qualità di Dirigenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla FGI, o ad altre federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni di riferimento, saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto nei confronti delle stesse.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- stabilisce la data dell'Assemblea dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo Statuto;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- emana il Regolamento interno e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;
- delibera sulle proposte di radiazione.

E' fatto espresso divieto alla Ginnastica Amatori di corrispondere compensi, onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, ai componenti di organi deliberativi e/o di controllo, per l'attività svolta all'interno dell'Associazione, avendo tutte le cariche sociali carattere onorario e gratuito. I Soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Le dimissioni del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea.

In caso di impedimento del Presidente, il Vice-Presidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, dell'Assemblea Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvederà al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea dei Soci non approvi il bilancio con il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l'intero Consiglio decadono.

Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Art. 8
APPROVAZIONE BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale netto. Il divieto non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale. I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione e a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Art. 9
INCOMPATIBILITA'

Le cariche di componente di organi direttivi ovvero di controllo sono incompatibili con gli incarichi di Tecnico e/o Istruttore sociale. Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate alla FGI o ad altre federazioni, enti di promozione sportiva ed associazioni che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare.

Art. 10
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione, della FGI, delle eventuali altre federazioni di riferimento, enti di promozione sportiva e associazioni, comprese le deliberazioni, le decisioni degli organi federali e la normativa del CONI. I Soci si impegnano altresì a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 11
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sul patrimonio associativo che dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale con priorità per:

- a) FGI o altra federazione, enti od associazioni con finalità analoghe per quanto riguarda le attrezzature sportive connesse alla disciplina;
- b) alle rispettive federazioni, enti od associazioni per attrezzature inerenti altre discipline;
- c) devoluto comunque a finalità sportive.

L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) e b) e c) del comma che precede, non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale, approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alla FGI.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Art. 12
NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 31 maggio 2013 deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e alla FGI per la loro approvazione, pena la decadenza.